

0000268 | 03/09/2015  
| CAL\_MARCHE | A



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002162-03/09/2015-SC\_MAR-T71-P

**Ai Presidente**  
**del Consiglio delle Autonomie locali**  
**delle Marche**  
**Piazza Cavour, 23**  
**60121 - ANCONA**

**Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Ancona – Vs. nota prot. n. 231 del 03.07.2015.**

**Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.**

Si trasmette copia della deliberazione n. 177/2015/PAR approvata nell'adunanza del 02 settembre 2015 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

*Dr. Carlo Serra*





Del. n. ~~177~~ 2015/PAR

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella Camera di consiglio del 2 settembre 2015

composta dai magistrati:

Cons. Andrea LIBERATI – Presidente

Primo Ref. Pasquale Principato - componente

Primo Ref. Marco Di MARCO – componente relatore

**PARERE**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere della Provincia di Ancona, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 3 luglio 2015;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

**FATTO**

In data 3 luglio 2015 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il parere concerne le modalità con cui indennizzare i privati proprietari di aree agricole interessate dall'esecuzione di lavori di realizzazione di vasche di compensazione idraulica per contenimento delle esondazioni del fiume Misa in caso di straordinari eventi alluvionali.



Il Presidente riferisce che il progetto definitivo dell'opera prevede la costituzione di una servitù prediale pubblica di allagamento a carico di alcune aree agricole e la corresponsione in favore dei proprietari di un'indennità da quantificare in relazione alla riduzione del valore dei fondi e dei presumibili danni alle colture arrecati dagli allagamenti periodici.

Nella fase di pre-offerta del procedimento espropriativo (art. 17 e 20, co. 1 del D.P.R. 327/2001) i proprietari delle aree da asservire hanno osservato l'illegittimità di una servitù che comprime, fin quasi ad annullarli, i diritti di godimento e di disposizione rilevando che in fattispecie simili si sarebbe di fronte ad un esproprio larvato del diritto dominicale.

I predetti proprietari, pertanto, hanno proposto tre possibili soluzioni alternative: a) esproprio totale e definitivo delle aree asservite; b) riconoscimento dei danni da perdita di coltura in occasione di ogni allagamento da quantificare, eventualmente nella misura di 1/12 del valore del fondo per ogni episodio di allagamento considerando che quest'ultimo diviene, di fatto, un'occupazione temporanea dei fondi stessi; c) adeguamento della percentuale di indennizzo in misura non inferiore al 75% del valore di esproprio dei fondi in considerazione dell'assoluta gravità dei vincoli imposti.

In base a quanto riferito dal Presidente, la Provincia sarebbe orientata a percorrere la seconda tra le soluzioni prospettate dai proprietari a fronte di una pluralità di vantaggi relativi a: un minore onere finanziario; una maggiore equità; una presumibile riduzione degli allagamenti (e dei relativi oneri risarcitori) a seguito della presumibile realizzazione di altri lavori di laminatura a monte delle aree di intervento.

Ciò premesso il Presidente dell'Ente chiede il parere di questa Sezione in merito ad eventuali profili di responsabilità per danno erariale nell'ipotesi in cui la Provincia si troverà ad indennizzare per i danni subiti dalle colture i proprietari delle aree interessate dagli allagamenti.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

#### **CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ**

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Presidente della Provincia che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito è inammissibile per i motivi di seguito esposti.

Un primo profilo di inammissibilità concerne l'ambito materiale entro cui si colloca la richiesta di parere.

Al riguardo è opportuno ricordare che la funzione consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 può esplicarsi nella sola materia della "contabilità pubblica".

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie e la deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo hanno definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

In tali sedi è stato chiarito che l'attività consultiva può svolgersi, innanzi tutto, negli ambiti che costituiscono il nucleo originario della materia della "contabilità pubblica" vale a dire la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. V'è da precisare che le SSRR, accogliendo un'interpretazione dinamica della locuzione "contabilità pubblica" hanno ritenuto ammissibili anche i quesiti che prospettano questioni finalizzate all'individuazione di limiti e divieti posti da norme di settore strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica (ad esempio quesiti in materia di assunzioni, limiti alla spesa di personale, limiti al conferimento di incarichi dirigenziali esterni, etc.).

Ciò posto, il Collegio ritiene che il quesito sottoposto al suo esame sia estraneo all'ambito oggettivo della contabilità pubblica così come enucleato dagli atti di indirizzo sopra richiamati.

Infatti, il quesito posto dalla Provincia ha per oggetto la valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa derivanti dalle modalità con cui un progetto di realizzazione di un'opera pubblica prevede di indennizzare i privati proprietari delle aree interessate dall'esecuzione dei relativi lavori.

È evidente che dalla decisione che verrà assunta al riguardo deriveranno, come peraltro sottolineato anche dall'Amministrazione, conseguenze sul piano economico-finanziario.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a radicare la competenza della Corte.

Sul punto la Sezione delle Autonomie, con la richiamata Delibera n. 5/2006, ha avuto significativamente modo di precisare che se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile attinente all'amministrazione di entrate e spese, è anche vero che la materia contabile su cui possono essere resi i pareri delle Sezioni regionali si riferisce soltanto a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale che la precede e che è disciplinata dalla specifica normativa di settore.

In altre parole, se l'attività consultiva della Corte potesse espandersi fino a ricomprendere qualsiasi tipo di attività dell'ente locale da cui derivano effetti di natura finanziaria, verrebbe vanificato il limite oggettivo imposto dal legislatore alla funzione consultiva della Corte in quanto l'attività delle Sezioni regionali si estenderebbe a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa trasformando le stesse in organi di consulenza generale delle autonomie locali.



Ulteriori profili di inammissibilità risiedono nel carattere specifico e concreto del quesito e nella potenziale interferenza con l'esercizio di altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

Sotto il primo profilo, si evidenzia che la richiesta di parere non concerne l'interpretazione in termini generali ed astratti di una determinata disposizione normativa ma, piuttosto, la determinazione del contenuto specifico di un provvedimento amministrativo che potrebbe realizzare una forma di indebita ingerenza della Sezione nella gestione del potere amministrativo che invece la legge affida alla competenza esclusiva dell'Ente locale.

Sotto il secondo profilo, il quesito è dichiaratamente volto a valutare l'eventuale esistenza di profili di responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori nell'ipotesi in cui la Provincia dovesse trovarsi ad indennizzare i proprietari delle aree interessate dagli allagamenti.

**P.Q.M.**

La richiesta di parere in epigrafe indicata è inammissibile

**ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Provincia di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2015.

Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente f.f.


Andrea Liberati




Depositata in Segreteria in data 03 SET. 2015

Il direttore della Segreteria

Carlo Serra



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.49526832 del 03/09/2015